

Osservatorio sulla Giustizia Penale n. 3/2025

Criminal Justice Observatory n. 3/2025

Fenice Valentina Valenti – Antonio Faberi – Paolo Pepe – Marco Grande¹

Abstract [ITA]: il presente numero contiene il massimario delle più rilevanti sentenze pronunciate dalle giurisdizioni superiori, nonché una rassegna delle novità legislative nell'ambito della giustizia penale relative al terzo trimestre del 2025.

Abstract [ENG]: *this issue contains a summary of the most relevant judgments handed down by the higher courts as well as new legislation in the field of criminal justice for the third quarter of 2025.*

Parole chiave: procedura penale – giurisprudenza – novità normative

Keywords: *criminal trial – jurisprudence – legislative innovations*

SOMMARIO: 1. Premesse. – 2. Il repertorio delle pronunce della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. – 3. Le sentenze più significative della Corte di Giustizia. – 4. Le pronunzie della Corte costituzionale. – 5. La giurisprudenza della Corte di cassazione penale. – 6. Le principali novità normative.

1. Premesse.

Il terzo trimestre del 2025 è contraddistinto da un significativo intervento della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nei confronti dell'ordinamento giuridico italiano, con pronunce di rilievo in materia di confisca di prevenzione e di procedimenti per violenza domestica. Quest'ultimo ambito, come si vedrà, è stato oggetto di particolare attenzione legislativa anche a livello nazionale. Tra le sentenze della Corte di Giustizia merita di essere segnalata la decisione della Grande Sezione in tema di mandato di arresto europeo e rifiuto facoltativo da parte dell'autorità giudiziaria di esecuzione.

Sul versante interno, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del divieto di accesso alla messa alla prova per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Volgendo, poi, l'attenzione sulla giurisprudenza di legittimità, invece, la suprema Corte si è occupata, a più riprese, delle misure cautelari e in tale solco, di recente, le Sezioni Unite si sono pronunciate in ordine alla legittimazione della proposizione della richiesta di riesame da parte dell'indagato anche quando egli non abbia diritto alla restituzione del bene oggetto della misura reale.

Per quanto riguarda le novità legislative, l'osservatorio analizza il Decreto Ministeriale 24 luglio 2025, n. 128 – sul regolamento per le strutture di accoglienza dei detenuti – e il d.l. 8 agosto 2025, n. 116, recante “*Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi*”. Si dà conto, inoltre, di due proposte di legge all'esame della Commissione Giustizia: la prima mira a rafforzare la funzione rieducativa della pena e la tutela della dignità dei detenuti; la seconda intende introdurre la figura dello psicologo forense e l'accertamento sanitario a tutela delle vittime di violenza di genere.

Il responsabile dell'Osservatorio
Valentina Valenti

¹ Questo numero dell'Osservatorio vede i contributi dell'avv. Antonio Faberi per la giurisprudenza CGUE, dell'avv. Grande per la CEDU e le novità legislative, del dott. Paolo Pepe per la giurisprudenza di legittimità e della dott.ssa Valenti per quella costituzionale.

2. Il repertorio delle pronunce della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

1) Corte EDU, Sez. I, 10 luglio 2025, Cassone c. Italia.

Misure di prevenzione personali – condanne per partecipazione ad associazione mafiosa ed estorsione – assenza di udienza pubblica nei gradi di merito – violazione art. 6 CEDU – sussistenza

Il diritto a una pubblica udienza sancito dall'art. 6, §1, CEDU è applicabile anche ai procedimenti di prevenzione personale. Sussiste, pertanto, la violazione della predetta disposizione qualora il proposto non abbia avuto la possibilità di chiedere ed ottenere che il processo fosse celebrato in pubblica udienza, anziché in camera di consiglio.

2) Corte EDU, Sez. I, 10 luglio 2025, Gullotti c. Italia.

Regime penitenziario – controllo della corrispondenza privata di un detenuto – regime speciale di cui all'art. 41-*bis* O.P. – violazione dell'art.8 CEDU – sussistenza

La limitazione del diritto alla corrispondenza, ai sensi dell'art. 8 CEDU, deve essere fondata su una giustificazione specifica e non può essere disposta genericamente solo sulla base della persistenza trattamento speciale previsto dall'articolo 41-*bis* O.P., trattandosi di questioni distinte. L'ingerenza, che limita il diritto alla corrispondenza a un numero ristretto di parenti priva di un'adeguata motivazione viola, dunque, l'art. 8 CEDU.

3) Corte EDU, Sez. I, 4 settembre 2025, Cospito c. Italia.

Trattamenti inumani e degradanti – regime speciale di cui all'art. 41-*bis* O.P. - incompatibilità con lo stato di salute del detenuto – violazione art. 3 CEDU – non sussistenza

Ove il detenuto sia stato informato degli effetti dello sciopero della fame e del tipo di trattamento terapeutico che gli sarebbe stato fornito con il suo consenso, tenuto conto del rifiuto dell'interessato di interrompere il digiuno nonostante il peggioramento delle proprie condizioni di salute, non sussiste la violazione dell'art 3 CEDU qualora le autorità nazionali abbiano adottato le misure necessarie per alleviare qualsiasi rischio per la salute del detenuto medesimo, garantendogli un'assistenza medica coerente con la sua volontà di non porre fine all'inedia.

Non sussiste la violazione dell'art. 3 CEDU nel caso in cui sia negato il differimento di pena per motivi di salute correlate alle già menzionate condizioni del detenuto, qualora il giudizio sia adeguatamente argomentato sulla base di plurime valutazioni medico legali.

4) Corte EDU, Sez. I, 11 settembre 2025, Mereghetti c. Italia.

Equità procedura sanzionatoria dinanzi alla Banca d'Italia – assenza di udienza pubblica nel procedimento di riesame giurisdizionale – violazione art. 6 CEDU – sussistenza

Il diritto ad una pubblica udienza sancito dall'articolo 6, §1, CEDU è applicabile anche ai procedimenti sanzionatori amministrativi avente "carattere penale". Sussiste la violazione dell'art. 6, §1 qualora il trasgressore non abbia avuto la possibilità di chiedere e ottenere che il giudizio di opposizione dinanzi alla Corte d'appello, conseguente al procedimento amministrativo sanzionatorio, in cui è stato esaminato il merito della controversia, fosse celebrato in pubblica udienza, anziché in camera di consiglio.

5) Corte EDU, Sez. I, 23 settembre 2025, Scuderoni c. Italia.

Protezione cautelare delle vittime vulnerabili – violazione del divieto di maltrattamenti – rispetto

della vita privata e familiare – violazione artt. 3 e 8 CEDU – sussistenza

Costituisce violazione degli artt. 3 e 8 CEDU l'inadempimento delle obbligazioni positive di svolgere investigazioni effettive e di offrire misure di protezione adeguate alla vittima di maltrattamenti in famiglia. L'insussistenza di maltrattamenti non può essere provata, invero, solo in ragione del fatto che l'aggressività del *partner* sia considerata espressione di "conflittualità" e "risentimento", in assenza di un'analisi sufficientemente approfondita delle allegazioni e delle conseguenze subite da parte della vittima stessa nell'ambito domestico. In questi casi, lo Stato ha l'obbligo di fornire protezione alla vittima sia attraverso misure di carattere penale, sia di carattere civile, in modo proporzionato. Il Pubblico Ministero che rigetti immotivatamente l'istanza di appello avanzata dalla persona offesa viola gli obblighi procedurali a carico dello Stato di rispondere in modo proporzionato alla gravità dei fatti.

6) CEDU, Sez. I, 25 settembre 2025, *Shahi c. Italia*.

Imputato latitante – diritto ad ottenere un riesame nel merito delle accuse a proprio carico – diritto a un processo equo nel suo complesso – violazione – sussistenza

Sussiste la violazione dell'art. 6 CEDU nel caso in cui l'imputato latitante non sia stato posto in condizioni di ottenere un esame nel merito delle accuse al medesimo rivolte. Nel caso in cui non risulti provato che il soggetto latitante, giudicato in assenza, avesse avuto effettiva conoscenza del processo, la semplice restituzione nel termine per proporre impugnazione non costituisce un rimedio sufficiente alla violazione riscontrata.

7) CEDU, Sez. I, 25 settembre 2025, *Isaia e altri c. Italia*.

Proporzione tra confisca senza condanna e attività illecite presupposte – lasso di tempo tra i fatti illeciti presupposti e la confisca – mancanza di prova tra beni confiscati e proventi dei fatti illeciti asseritamente commessi – violazione – sussistenza

L'applicazione della confisca di prevenzione deve seguire ad un accertamento rigoroso e proporzionato dell'origine illecita dei beni. Un procedimento di prevenzione che abbia luogo molti anni dopo i fatti, in assenza di un concreto collegamento tra le attività criminali e i beni confiscati, viola, infatti, il requisito di bilanciamento tra fine legittimo perseguito nel pubblico interesse e diritto dei ricorrenti a non subire interferenze sproporzionate nel godimento dei propri beni, di cui all'art. 1 Protocollo addizionale CEDU.

3. Le sentenze più significative della Corte di Giustizia UE.

1) Corte di Giustizia, Decima Sezione, 3 luglio 2025, C-263/24.

Rinvio pregiudiziale – cooperazione giudiziaria in materia penale – decisione quadro 2008/675/GAI – articolo 3, paragrafi 1 e 2 – considerazione delle precedenti decisioni di condanna pronunciate in un altro Stato membro in occasione dell'apertura di un nuovo procedimento penale – effetti giuridici equivalenti a quelli derivanti da precedenti condanne nazionali – decisione quadro 2009/315/GAI – scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario – articolo 2, lettera a) – nozione di condanna penale – illeciti amministrativi – classificazione degli illeciti nel diritto nazionale – atti che non costituiscono reati ai sensi del diritto nazionale

L'articolo 3, paragrafo 1, decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa al "valore" delle decisioni di condanna emesse precedentemente in uno Stato membro in occasione di un nuovo procedimento penale, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a

una normativa nazionale in forza della quale, al fine di pronunciarsi nell'ambito di un procedimento penale, il giudice competente non può tenere in considerazione le precedenti condanne emesse in un altro Stato membro nei confronti del medesimo imputato per fatti che non costituiscono reati ai sensi del diritto nazionale e non possono, quindi, formare oggetto, nell'ambito di tale diritto interno, di una condanna penale.

L'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro 2008/675, in combinato disposto con l'articolo 2, lettera a), della decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, deve essere interpretato nel senso che spetta al giudice nazionale competente, ai fini della valutazione delle precedenti sentenze di condanna pronunciate in un altro Stato membro nei confronti della persona sottoposta al procedimento penale di cui è investito, verificare se i fatti oggetto delle precedenti decisioni definitive, di cui esso è venuto a conoscenza, siano stati qualificati come reati, in base alla classificazione operata dal diritto Stato membro che ha emesso le predette sentenze. In forza dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro 2008/675, detto giudice è tenuto a prendere in considerazione unicamente tali ultime decisioni e a conferire loro effetti giuridici equivalenti a quelli che sarebbero attribuiti a precedenti condanne nazionali per la commissione di un reato appartenente a una categoria equivalente e che dà luogo ad una pena di natura e di livello comparabili. Tuttavia, tale valorizzazione non deve condurre, nel procedimento di cui trattasi, a un trattamento della persona interessata meno favorevole di quello che le sarebbe stato riservato se tali decisioni fossero state pronunciate da un giudice nazionale.

2) Corte di Giustizia, Grande Sezione, 1° agosto 2025, C-544/23

Rinvio pregiudiziale – regolamenti (CEE) n. 3821/85 e (UE) n. 165/2014 – obbligo di controllo periodico dei tachigrafi – deroga – articolo 49, paragrafo 1, ultima frase, e articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – sanzioni amministrative di natura penale

L'art. 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro attua il diritto dell'Unione, ai sensi di tale disposizione, quando, da un lato, conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 3821/85 e all'art. 41, paragrafo 1, del regolamento n. 165/2014, applica una sanzione amministrativa al conducente di un veicolo per violazione di obblighi imposti dai predetti regolamenti e, dall'altro, si avvale, successivamente, della facoltà riconosciutagli dall'art. 3, paragrafo 2, di quest'ultimo regolamento, di esonerare dall'osservanza di tali obblighi taluni veicoli adibiti al trasporto su strada.

L'art. 49, paragrafo 1, ultima frase, della Carta deve essere interpretato nel senso che esso può applicarsi a una sanzione amministrativa, di natura penale, disposta sulla base di una norma che, successivamente all'adozione di tale sanzione, è stata modificata in un senso più favorevole all'interessato, purché tale modifica rifletta un mutamento di posizione sulla qualificazione penale dei fatti commessi da tale persona o sulla pena da applicare.

3) Corte di Giustizia, Terza Sezione, 1 agosto 2025, C-404/24

Rinvio pregiudiziale – spazio di libertà, sicurezza e giustizia – cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva (UE) 2016/343 – articolo 6 – onere della prova della colpevolezza dell'imputato – articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – diritto di accesso a un giudice indipendente e imparziale – accusa parzialmente ritirata dalla Procura in sede di udienza – obbligo per il giudice di pronunciarsi sugli elementi dell'atto di imputazione non mantenuti in udienza

L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/343, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, nonché l'articolo 47, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale in forza della quale un giudice penale è tenuto a pronunciarsi sui fatti contestati secondo il suo intimo convincimento, sebbene il pubblico ministero, dopo aver esposto in udienza gli elementi di prova che consentirebbero, nella prospettiva del giudicante, di condannare l'imputato per i reati oggetto di imputazione, chieda, quanto ad alcuni di quei fatti, l'assoluzione dell'imputato o la condanna di questi per un reato meno grave.

4) Corte di Giustizia, Grande Sezione, 4 settembre 2025, C-305/22

Rinvio pregiudiziale – spazio di libertà, sicurezza e giustizia – cooperazione giudiziaria in materia penale – decisione quadro 2002/584/GAI – mandato d'arresto europeo emesso a fini di esecuzione di una pena privativa della libertà personale – motivo di non esecuzione facoltativa del mandato d'arresto europeo – condizioni per la presa in carico dell'esecuzione di tale pena da parte dello Stato di esecuzione – nozione di “sentenza definitiva per gli stessi fatti” – riconoscimento reciproco delle sentenze penali ai fini della loro esecuzione in un altro Stato membro – principio di leale cooperazione – obbligo dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione di eseguire il mandato d'arresto europeo.

L'art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, e gli artt. 4, 22 e 25 della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che:

i) il rifiuto dell'Autorità giudiziaria dell'esecuzione, fondato sul principio di non esecuzione facoltativa previsto all'art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, di consegnare una persona oggetto di un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'espiazione di una pena privativa della libertà personale, presuppone che tale Autorità giudiziaria rispetti le condizioni e la procedura previste dalla decisione quadro 2008/909 per quanto riguarda il riconoscimento della sentenza di condanna a tale pena e la presa in carico dell'esecuzione di detta pena;

ii) lo Stato di emissione conserva il diritto porre in esecuzione la stessa pena e, quindi, di mantenere il mandato d'arresto europeo, in circostanze in cui, senza aver rispettato le condizioni e la procedura previste dalla decisione quadro 2008/909 quanto al riconoscimento di tale sentenza e a tale presa in carico, l'Autorità giudiziaria dell'esecuzione abbia rifiutato, sulla base di tale motivo, l'esecuzione di detto mandato d'arresto europeo.

L'art. 3, punto 2, della decisione quadro 2002/584 deve essere interpretato nel senso che non costituisce una «sentenza definitiva per gli stessi fatti», ai sensi di tale disposizione, una decisione con la quale l'autorità giudiziaria dell'esecuzione abbia i) rifiutato, sulla base dell'art. 4, punto 6, di tale decisione quadro, di consegnare una persona oggetto di un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà personale, ii) riconosciuto la sentenza di condanna a tale pena e iii) disposto l'esecuzione di detta pena nello Stato di esecuzione.

5) Corte di Giustizia, Prima Sezione, 11 settembre 2025, C-802/23

Rinvio pregiudiziale – Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen – articolo 54 – articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – principio *ne bis in idem* – nozione di “medesimi fatti” – condanna in uno Stato membro di un membro di un'associazione

terroristica per partecipazione a tale associazione finalizzata alla preparazione di un atto terroristico – procedimento penale in un altro Stato membro a causa dei medesimi atti terroristici

L'art. 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 ed entrata in vigore il 26 marzo 1995, letto alla luce dell'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «medesimi fatti» comprende i fatti contestati ad una persona nell'ambito di un procedimento penale promosso in uno Stato membro per atti terroristici qualora tale persona sia già stata condannata in un altro Stato membro, a causa dei medesimi atti, per fatti di partecipazione ad un'associazione terroristica finalizzata alla preparazione di un atto terroristico.

4. Le pronunzie della Corte Costituzionale.

1) Corte cost., 1 luglio 2025 (ud. 11 giugno 2025), n. 90

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – spaccio di lieve entità – sospensione del procedimento con messa alla prova – preclusione – fondatezza – illegittimità costituzionale parziale

È costituzionalmente illegittimo l'art. 168-*bis*, comma 1, c.p. nella parte in cui non consente la sospensione del procedimento con messa alla prova per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

2) Corte cost., 29 luglio 2025 (ud. 9 luglio 2025), n. 139

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – pene sostitutive – reati ostativi – limiti di applicabilità - imputato infraventunenne – inammissibilità

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all'art. 59 l. 24 novembre 1981, n. 689, recante “Modifiche al sistema penale” – come sostituito dall'art. 71, comma 1, lettera g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – sollevate con riferimento agli artt. 3, 27, comma 3 e 76 Cost. nella parte in cui prevede una preclusione assoluta alla concessione di pene sostitutive delle pene detentive brevi per gli imputati infraventunenni nel caso dei reati previsti dall'art. 4-*bis* Ord. Pen, ancorché l'esecuzione della pena debba avvenire in condizioni, e con modalità tali, da incentivare o rendere comunque praticabile il percorso rieducativo, in condizioni rispettose della dignità della persona e del principio di umanità della pena.

5. Il repertorio della giurisprudenza di legittimità.

1) Cass., Sez. V, 9 luglio 2025 (ud. 4 aprile 2025), n. 25199

Pene sostitutive di pene detentive brevi – disciplina transitoria *ex* art. 95 c.d. “Riforma Cartabia” – applicabilità in appello nel caso di impugnazione proposta dal Pubblico ministero – richiesta dell'imputato – termine finale di proposizione della richies

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, affinché il giudice dell'appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è necessaria, anche nel caso di gravame proposto dal Pubblico ministero avverso una sentenza assolutoria, una richiesta in tal senso dell'imputato, che non dev'essere formulata necessariamente con l'atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi *ex* art.

585, comma 4, c.p.p., ma deve intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame.

2) Cass., Sez. V, 9 luglio 2025 (ud. 28 aprile 2025), n. 25204

Confisca di prevenzione – riqualificazione dell'impugnazione avverso il decreto di confisca – inefficacia della confisca per decorrenza del termine – non applicabilità della normativa sul giudizio di rinvio – non decorrenza del termine di efficacia della misura – conseguenze

In tema di misure di prevenzione antimafia, ove il giudizio di legittimità riqualifichi in termini di appello l'impugnazione proposta avverso il decreto che ha disposto la confisca di prevenzione – ritenuta dalla Corte di appello quale incidente di esecuzione – non trova applicazione la normativa riguardante il giudizio di rinvio, prevista dal combinato disposto degli artt. 27, comma 6-*bis* e 10 comma 2-*bis* e 3-*bis* d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che stabilisce una nuova decorrenza del termine di efficacia della misura di cui all'art. 27 del menzionato decreto ma, ove questo risulti decorso, si verifica la perdita di efficacia della misura stessa.

3) Cass., Sez. Un., 23 luglio 2025 (ud. 27 febbraio 2025), n. 27059

Giudizio abbreviato – continuazione tra delitti e contravvenzioni – calcolo della riduzione della pena ai sensi dell'art. 442, comma 2, c.p.p., come modificato dalla l. 23 giugno 2017, n. 103 – determinazione unitaria della diminuzione – inosservanza – pena illegittima

Nel caso di delitti e contravvenzioni posti in continuazione e oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione per la scelta del rito prevista dall'art. 442, comma 2, c.p.p. va operata nella misura di un terzo per quanto riguarda i delitti e nella misura della metà per quanto riguarda le contravvenzioni, con la conseguenza che l'erronea determinazione unitaria – nella misura di un terzo – della diminuzione prevista dal codice di rito piuttosto che in maniera distinta nei termini di cui sopra integra una ipotesi di pena illegittima e non illegale, sempre che la sanzione inflitta rientri nei limiti edittali.

4) Cass., Sez. II, 23 luglio 2025 (ud. 12 giugno 2025), n. 26920

Omessa effettuazione del previo interrogatorio di garanzia ai sensi dell'art. 291, comma 1-*quater*, c.p.p. – nullità a regime intermedio – sussistenza – deducibilità dinanzi al Tribunale del riesame o rilevanza *ex officio* da parte dello stesso – procedimento plurisoggettivo avente ad oggetto più reati connessi o “probatoriamente” collegati – interrogatorio di garanzia – necessità – ragioni

In tema di nullità processuali, l'omesso espletamento dell'interrogatorio di cui all'art. 291, comma 1-*quater*, c.p.p., nei casi in cui esso sia prescritto dalla legge, integra una nullità a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p. che non può essere dedotta dinanzi al Tribunale del riesame o da quest'ultimo rilevata *ex officio* ove non sia stata in precedenza eccepita dall'interessato, in sede di interrogatorio di garanzia postumo svolto nelle more.

Ove il giudice per le indagini preliminari, in un procedimento cautelare riguardante più indagati e avente ad oggetto più reati connessi ai sensi dell'art. 12 c.p.p. o “probatoriamente” collegati *ex art.* 371, comma 2, lett. b), c) c.p.p., ritenga sussistenti le condizioni per applicare, nei confronti di un indagato, una misura personale in ordine ad un reato per cui non è prescritto il previo interrogatorio ai sensi dell'art. 291, comma 1-*quater*, c.p.p., deve effettuare l'interrogatorio successivo anche nei confronti dei coindagati per i quali ricorrono le condizioni per disporre una misura in ordine a reati connessi, non ostanti all'espletamento dell'interrogatorio preventivo, non potendo disporre la separazione processuale d'ufficio e senza sentire le parti.

5) Cass., Sez. Un., 24 luglio 2025 (ud. 20 marzo 2025), n. 27255

Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto – art. 625-*bis* c.p.p. – tassatività della tipologia di errore deducibile – contenuto dell'errore qualificabile come errore di fatto – non deducibilità dell'errore di diritto

L'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-*bis* c.p.p. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque un contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, e sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata.

6) Cass., Sez. VI, 24 luglio 2025 (ud. 27 giugno 2025), n. 27080

Misure cautelari personali – procedimento plurisoggettivo – interrogatorio di garanzia preventivo – omissione per esigenze cautelari impeditive o reati ostativi – necessità – omessa effettuazione dell'interrogatorio di garanzia preventivo – nullità a regime intermedio – sussistenza – deducibilità per la prima volta dinanzi al tribunale del riesame o rilevabilità *ex officio* – ammissibilità – deducibilità della nullità oltre detta fase – esclusione.

In tema di misure cautelari personali, il giudice per le indagini preliminari, nei procedimenti plurisoggettivi, ove egli ritenga sussistenti, nei confronti di un singolo indagato, esigenze cautelari impeditive o la gravità indiziaria per un reato ostativo, non deve disporre l'interrogatorio preventivo *ex art.* 291, comma 1-*quater* c.p.p., bensì procedere all'interrogatorio di garanzia postumo, in quanto non assume rilievo l'eventuale sussistenza di cause derogatorie afferenti a coindagati, pur se gravemente indiziati del medesimo reato ovvero di reati connessi o, comunque, collegati.

L'omissione del previo interrogatorio di cui all'art. 291, comma 1-*quater*, c.p.p., nei casi in cui esso sia prescritto, integra una nullità cd. a regime intermedio *ex art.* 178, co. 1, lett. c), c.p.p. che può essere dedotta dinanzi al Tribunale del riesame o da quest'ultimo rilevata *ex officio* anche ove non sia stata in precedenza eccepita dall'interessato in sede di interrogatorio postumo di garanzia svolto nelle more, non essendo per contro deducibile per la prima volta oltre tale fase procedimentale.

7) Cass., Sez. VI, 29 luglio 2025 (ud. 30 aprile 2025), n. 27807

Impugnazioni – terzo interessato che deduca l'errore di fatto in cui sia incorsa la Corte di cassazione – individuazione del rimedio esperibile.

In tema di confisca, il terzo interessato che intenda dedurre l'errore di fatto in cui sia incorsa la Corte di cassazione non è legittimato a presentare il ricorso straordinario di cui all'art. 625-*bis* c.p.p., poiché esperibile solo dal soggetto condannato, né può chiedere la correzione dell'errore materiale che comporterebbe una modificazione essenziale dell'atto; egli può, tuttavia, attivare l'incidente di esecuzione previsto dall'art. 676 c.p.p., trattandosi del rimedio operante, in generale, nelle ipotesi in cui la posizione del terzo sia stata di fatto pretermessa.

8) Cass., Sez. VI, 30 luglio 2025 (ud. 12 giugno 2025), n. 27815

Applicazione di misura coercitiva da parte del Tribunale del riesame – accoglimento atto di appello

del Pubblico ministero – non necessità di prevedere l’interrogatorio dell’indagato ai sensi dell’art. 291, comma 1-*quater*, c.p.p. – diritto al contraddittorio

In tema di misure cautelari, l’applicazione da parte del Tribunale del riesame di una misura coercitiva, in accoglimento dell’appello del Pubblico ministero, non deve essere preceduta, nei casi di cui all’art. 291, comma 1-*quater* c.p.p., dall’interrogatorio preventivo dell’indagato, in quanto il diritto al contraddittorio anticipato e quello di difesa sono assicurati dalla possibilità per l’interessato di comparire all’udienza per la trattazione del gravame e di chiedere di essere interrogato.

9) Cass., Sez. VI, 26 agosto 2025 (ud. 2 luglio 2025), n. 29735

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni – esecuzione delle operazioni – riattivazione di periferiche collocate in base ad un’autorizzazione emessa in altro procedimento – utilizzabilità

In tema di intercettazioni ambientali, sono utilizzabili le conversazioni captate per mezzo della riattivazione da remoto di congegni installati in un immobile in base ad un’autorizzazione emessa in altro procedimento, atteso che il provvedimento di autorizzazione riguarda l’intrusione e le captazioni e non anche le operazioni materiali di collocazione delle microspie. Se, infatti, sussiste l’autorizzazione alle intercettazioni e la conseguente possibilità di poter collocare la relativa strumentazione all’interno di un’abitazione, non vi sono ostacoli alla possibilità che la predetta autorizzazione consenta la riattivazione delle microspie “dormienti” già installate nell’immobile.

10) Cass., Sez. III, 2 settembre 2025 (ud. 15 aprile 2025), n. 30107

Sequestro finalizzato alla confisca diretta e per equivalente – valutazione della sufficienza dei beni sequestrati in via diretta a coprire l’importo del profitto – riferibilità al valore dei beni al momento del sequestro – esclusione – riferibilità al valore dei beni al momento della confisca – necessità – ragioni

Nel caso di sequestro finalizzato alla confisca in via diretta, e contestualmente a quella per equivalente, la valutazione della sopravvenuta superfluità della confisca per equivalente – in ragione della sufficienza dei beni sequestrati in via diretta a “coprire” integralmente il profitto del reato – deve essere compiuta con riferimento al valore di detti beni non già al tempo dell’adozione del sequestro, bensì a quello della definitività della confisca, in quanto è a partire da tale momento che si determina l’effetto ablatorio.

11) Cass., Sez. V, 3 settembre 2025, (ud. 15 maggio 2025), n. 30182

Violazioni strumentali al diritto di difesa accertate dalla Corte EDU – richiesta per l’eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni ex art. 628-*bis* c.p.p. – sussistenza – condizioni – istanza fondata su violazioni accertate dalla Corte EDU strumentali a quella effettivamente azionata – requisiti – indicazione

In tema di impugnazioni, le violazioni strumentali al diritto di difesa accertate dalla Corte EDU possono, in astratto, formare oggetto di una richiesta *ex art. 628-bis* c.p.p. nel caso in cui il loro collegamento funzionale e le loro ricadute, per natura e gravità, abbiano avuto un evidente effetto pregiudizievole sulle prerogative difensive nel processo nel cui ambito si sono manifestate ed incidenza effettiva, ancorché indiretta o mediata, sulla sentenza di condanna.

In caso di richiesta di cui all’art. 628-*bis* c.p.p. avanzata con riferimento a una violazione accertata dalla Corte EDU e collegata in via strumentale a quella effettivamente fatta valere, è necessario che il richiedente, in funzione dell’ammissibilità della stessa e per giustificare il suo eventuale

accoglimento, prospetti adeguatamente l'incidenza effettiva, per natura e gravità, della violazione accertata sugli esiti del procedimento e sulla decisione di condanna.

12) Cass., Sez. I, ord. 4 settembre 2025 (ud. 4 settembre 2025), n. 30297

Questione di legittimità costituzionale – trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della l. 9 dicembre 2024, n. 18 – permanenza nel Centro di Permanenza per il Rimpatrio fino alla decisione sulla convalida del provvedimento di trattenimento – contrasto con gli artt. 3, 11, 13, 14, 111 e 117 Cost. – rilevanza – non manifesta infondatezza.

È rilevante e non manifestamente infondata – per contrasto con gli artt. 3, 11, 13, 14, 111 e 117 Cost., quest'ultimo con riferimento all'art. 5 CEDU, art. 3 Dichiarazione universale dei diritti umani, art. 9 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e art. 6 della Carta di Nizza – la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2-*bis* d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142 introdotto dall'art. 1, comma 2-*bis*, lett. a), d.l. 28 marzo 2025, n. 37 convertito, con modificazioni, dalla l. 23 maggio 2025, n. 75, nella parte in cui, nel caso di mancata convalida del provvedimento di trattenimento adottato, ai sensi dell'art. 6, comma 3, nei confronti del richiedente che abbia presentato la domanda in un centro di cui all'art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, prevede che il richiedente permanga nel centro fino alla decisione sulla convalida del provvedimento di trattenimento eventualmente adottato dal Questore.

13) Cass, Sez. Un., 5 settembre 2025 (ud. 27 marzo 2025), n. 30355

Confisca di beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo – possibilità per il terzo di rivendicare l'effettiva titolarità dei beni ablati – sussistenza – possibilità per il terzo di prospettare l'insussistenza dei presupposti applicativi della misura – esclusione

In caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest'ultimo può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità dei beni confiscati, senza poter prospettare l'insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibili soltanto dal proposto.

14) Cass., Sez. VI, 8 settembre 2025 (ud. 14 luglio 2025), n. 30377

Condizioni di procedibilità – querela – remissione – produzione in giudizio della remissione di querela ai fini della declaratoria di estinzione del reato – equivalenza alla mancanza di ricusa – sussistenza – ragioni – condizioni

La produzione in giudizio da parte del querelato della remissione di querela, finalizzata alla dichiarazione di estinzione del reato a lui ascritto, equivale, pur in assenza di formale accettazione della remissione stessa, alla mancanza di ricusazione, idonea dunque a consentire siffatta declaratoria, posto che l'accettazione della remissione della querela si presume a condizione che non sussistano elementi indicativi della volontà contraria del querelato, edotto della volontà del querelante e in grado di accettare o rifiutare.

15) Cass., Sez. VI, 12 settembre (ud. 8 settembre 2025), n. 30618

Mandato di arresto europeo – esecuzione di una pena detentiva – consenso dello Stato di emissione ai fini del rifiuto della consegna e della presa in carico dell'esecuzione della pena – necessità – conseguenze

Mandato di arresto europeo – esecuzione della pena già iniziata in Italia o conclusa in difetto del consenso dello Stato di emissione – diritto dello stato di emissione di procedere all'esecuzione della pena irrogata – esclusione – ragioni

In tema di mandato di arresto europeo, nel caso in cui esso sia stato emesso ai fini dell'esecuzione di una pena detentiva, la Corte di appello è tenuta ad acquisire, per effetto della sentenza della Grande Sezione della Corte di Giustizia del 4 settembre 2025, C305/22, il consenso dello Stato di emissione, con la relativa trasmissione della sentenza di condanna e del certificato ai sensi degli artt. 4 e 5 della Decisione Quadro 2008/909/GAI, prima di rifiutare la consegna e di prendere in carico l'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 18-*bis*, comma 2, l. 22 aprile 2005, n. 69, dovendo, invece, disporre la consegna nel caso di dissenso dello Stato di emissione.

Nel caso in cui, prima della sentenza della Grande Sezione della Corte di Giustizia del 4 settembre 2025, C305/22, sia già iniziata l'esecuzione della pena in Italia e la Corte di appello non abbia richiesto il consenso dello Stato di emissione, procedendo unilateralmente al riconoscimento ed all'esecuzione della sentenza di condanna, lo Stato di emissione non può procedere, ai sensi degli artt. 13 e 22 della Decisione Quadro 2008/909/GAI all'esecuzione della pena irrogata.

16) Cass., Sez. Un., 25 settembre 2025, informazione provvisoria

Misure cautelari reali – sequestro preventivo – impugnazione della persona sottoposta ad indagini – diritto all'impugnazione.

La persona sottoposta ad indagini può proporre richiesta di riesame avverso il sequestro preventivo ove allegghi un interesse concreto ed attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione.

6. Le novità legislative.

- **Decreto Ministeriale 24 luglio 2025, n. 128**, recante “Regolamento recante le disposizioni in materia di strutture residenziali per l'accoglienza e il reinserimento sociale dei detenuti”, pubblicato in G.U. il 15 settembre 2025, n. 214.

Il regolamento in esame si prefigge lo scopo di disciplinare più compiutamente le strutture che ospitano i detenuti, dando così attuazione alle finalità contenute nell'art. 8 d.l. 4 luglio 2024, n. 92 convertito, con modifiche, in l. 8 agosto 2024, n. 112. Il provvedimento si occupa, *in primis*, di disciplinare la formazione e l'aggiornamento dell'elenco delle strutture residenziali per l'accoglienza e il reinserimento sociale dei detenuti, nonché di stabilire i criteri delle modalità di esercizio dell'attività di vigilanza, affidata al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità. Vengono, inoltre, determinate le caratteristiche e i requisiti di qualità dei servizi necessari per l'iscrizione nell'elenco: gli enti devono essere in possesso di strutture corrispondenti ai requisiti strutturali previsti dall'Allegato A) del Decreto ministeriale per la solidarietà sociale del 21 maggio 2001, n. 308, recante regolamento concernente «Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328». In alternativa, gli enti che intendono iscriversi nell'elenco *de quo* devono possedere almeno delle strutture che svolgono attività di carattere residenziale temporaneo dirette a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera q) d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Il regolamento dedica, poi, una parte alle modalità di recupero delle spese per la permanenza nelle strutture residenziali. Infine, stabilisce i presupposti soggettivi e reddituali per l'accesso alle suddette strutture da parte dei detenuti che non siano in possesso di un domicilio idoneo e versino in condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento, nel rispetto del limite di spesa di cui all'art. 8, comma 6 d.l. n. 92/2024, convertito, con modificazioni, in l. n. 112/2024.

- **d.l. 8 agosto 2025, n. 48**, recante “Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi”, pubblicato in G.U. l’8 agosto 2025, n. 83.

Il provvedimento legislativo mira a contrastare le attività illecite in materia di rifiuti che interessano l’intero territorio nazionale, con particolare riferimento alle aree della c.d. «Terra dei fuochi», nonché ad arginare il fenomeno dei roghi tossici di rifiuti urbani e speciali, quale pericolo per l’incolumità personale, collettiva e per la salubrità ambientale.

Per quanto di interesse in questa sede, si segnalano le modifiche al codice di procedura penale. Più nel dettaglio, l’art. 3 ha ampliato i casi in cui può procedersi all’arresto in flagranza differita, interpolando nell’art. 382-*bis* c.p.p. un nuovo comma (successivo al comma 1), così concepito: «1.1. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei casi di cui agli articoli 452-*bis*, 452-*ter*, 452-*quater*, 452-*sexies* e 452-*quaterdecies* del codice penale e nei casi di cui agli articoli 255-*bis*, 255-*ter*, 256, commi 1, secondo periodo, 1-*bis*, 3 e 3-*bis*, 256-*bis* e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

Viene, altresì, modificato lo “Statuto delle operazioni sotto copertura”: l’art. 4 amplia il novero dei reati per i quali è possibile che la polizia giudiziaria compia investigazioni *undercover*. A tal fine, all’art. 9, comma 1, lettera a), della l. 16 marzo 2006, n. 146, dopo il numero: «353-*bis*,» sono inseriti i seguenti: «452-*bis*, 452-*ter*, 452-*quater*, 452-*sexies*,» e le parole: «nonché ai delitti previsti dal testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «nonché in ordine ai delitti previsti dagli articoli 255-*bis*, 255-*ter*, 256, commi 1, secondo periodo, 1-*bis*, 3 e 3-*bis*, 256-*bis* e 259 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ai delitti previsti dal testo unico».

- **d.d.l. recante “Disposizioni volte alla promozione della funzione rieducativa della pena” (AS 1560).**

Il disegno di legge c.d. “Cataldi e altri” (AS 1560) viene concepito per far fronte alle criticità strutturali e funzionali del sistema penitenziario e, nel compendiare diverse proposte intervenute nel corso del tempo, ha lo scopo di concepire una nuova fisionomia della funzione della pena, puntando su percorsi di reinserimento e sulla più ampia tutela della dignità delle persone detenute.

La proposta di legge intende sia operare una piena rivisitazione dell’edilizia carceraria, sia stanziare risorse nella formazione, nelle attività culturali e nell’ascolto dei detenuti, nel chiaro intento di perseguire una “rieducazione effettiva”. A questi fini, il d.d.l. *de quo* punta, innanzitutto, alla creazione di case territoriali di reinserimento sociale, alternative al carcere, per accogliere detenuti, favorendo il loro reinserimento sociale attraverso un percorso di autonomia personale e di vita comunitaria in un ambiente “protetto”. Lo scopo del disegno di legge, inoltre, è quello di consentire ai detenuti di coltivare relazioni personali anche intime, accordando una visita settimanale della durata minima di due ore e massima di sei ore con le persone autorizzate ai colloqui, garantendo la riservatezza e il rispetto della *privacy* durante le visite. Infatti, tali forme di incontro dovrebbero avvenire in locali adibiti o realizzati a tale specifico scopo, in assenza di controlli visivi o auditivi da parte del personale della Polizia penitenziaria. È infine prevista la promozione delle attività teatrali e di percorsi di interazione uomo-animale per contribuire al benessere psicofisico delle persone private della libertà personale.

- **d.d.l. recante “Introduzione della figura dello psicologo forense e modificazioni al codice di procedura penale e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza contro le donne e di genere” (AS 1517).**

Il disegno di legge c.d. “Ancorotti e altri” mira a rafforzare, secondo quanto previsto dall’art. 1,

«gli strumenti di prevenzione, contrasto e assistenza in materia di violenza nei confronti delle donne, mediante l'introduzione della figura dello psichiatra ovvero psicologo forense nei procedimenti penali relativi ai casi di violenza di genere».

L'art. 2 prevede l'introduzione nel codice di rito dell'art. 384-ter, rubricato "Accertamento sanitario temporaneo obbligatorio", composto da 7 commi. In primo luogo, si prevede che «nei casi previsti dall'articolo 362, comma 1-ter, anche fuori dai casi di flagranza, quando nel corso dell'attività prevista dall'articolo 370, comma 2-bis, emergano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave e attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria dispongono, previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta, ovvero resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica, accertamento sanitario temporaneo obbligatorio, anche in deroga agli articoli 33, 34 e 35 della legge del 23 dicembre 1978, n. 833, con obbligo di seguire percorsi psicoterapici, che alternativamente possono avere luogo presso: a) i presidi e servizi sanitari pubblici territoriali; b) enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354; c) studi specialistici privati e convenzionati, accreditati presso le procure. d) le strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate nel caso in cui sia necessaria la degenza».

Il comma 2 prevede, altresì, che la polizia giudiziaria provveda «senza ritardo all'adempimento degli obblighi di informazione previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 381, comma 3. Della dichiarazione orale di querela si dà atto nel verbale delle operazioni finalizzate alla osservazione sanitaria temporanea».

Ai sensi del comma 3, salvo il disposto dell'art. 384 c.p.p. «anche fuori dei casi di flagranza, quando nel corso dell'attività prevista dall'articolo 362, comma 1-ter, emergano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa, il pubblico ministero dispone con decreto motivato nei confronti della persona denunciata o querelata, qualora non sia possibile per la situazione di urgenza attendere il provvedimento del giudice, un accertamento sanitario temporaneo obbligatorio, anche in deroga agli articoli 33, 34, 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Nello stesso decreto il pubblico ministero prevede l'obbligo di seguire percorsi psicoterapici, presso le strutture di cui al comma 1 del presente articolo».

Nei successivi commi 4 e 5 si prevede che «entro quarantotto ore dall'esecuzione del decreto di cui al comma 3 o dal provvedimento di cui al comma 1, il PM richiede la convalida al GIP, il quale fissa l'udienza di convalida al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone avviso senza ritardo al pubblico ministero e al difensore».

Il provvedimento di accertamento sanitario temporaneo obbligatorio, ai sensi del comma 6, «perde efficacia se il PM non osserva le prescrizioni del comma 4». Infine, si applicano, in quanto compatibili, «le disposizioni dell'articolo 381, comma 3, nonché degli articoli 385 e seguenti del presente titolo».

L'art. 3 modifica l'articolo 370, comma 2-bis c.p.p.: dopo le parole: «del medesimo codice, la polizia giudiziaria,» inserisce le seguenti: «per l'attività di cui all'articolo 362, comma 1-ter, si avvale dell'ausilio di un esperto di psichiatria o psicologia forense e».

L'art. 4. modifica, invece, l'art. 220, comma 2, c.p.p. Più nel dettaglio, dopo le parole: «o della misura di sicurezza» sono inserite le seguenti: «o per le finalità previste dagli articoli 362, comma 1-ter, 370, comma 2-bis, e 384-ter».

All'articolo 362, comma 1-ter c.p.p. – per il tramite dell'art. 5 – dopo le parole: «il pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «con l'ausilio di un esperto di psichiatria o psicologia forense,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se nel corso dell'assunzione di informazioni di cui al

comma 1 emergono fondati motivi per ritenere sussistente il pericolo di reiterazione delle condotte, il pubblico ministero immediatamente dispone l'interrogatorio del soggetto denunciato o querelato, con l'ausilio di un esperto di psichiatria o psicologia forense».

Infine, l'art. 7 istituisce, presso ogni tribunale, un pubblico registro dei condannati in via definitiva per il delitto consumato o tentato previsto dall'articolo 575 c.p., nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 576, comma 1, numeri 2, 5 e 5.1, c.p. o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqües*, 609-*octies* e 612-*bis* c.p., ovvero da gli articoli 582 e 583-*quinqües* c.p., nelle ipotesi aggravate ai sensi del l'articolo 576, comma 1, numeri 2, 5 e 5.1, e dell'articolo 577, comma 1, numero 1, e comma due, del medesimo codice. Nel corso delle indagini preliminari nei casi previsti dal comma 1, contestualmente all'applicazione della misura *ex art. 384-ter* c.p.p. il PM trasmette al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, anche ai fini dell'inserimento nel Sistema di indagine delle Forze di polizia, il nome dell'indagato e la qualificazione giuridica del reato.